

DPR 151 del 01.08.2011
Nuovo regolamento di prevenzione incendi
Emanazione il 22.09.2011 GU 221
Entrata in vigore 7.10.2011

Atti di successiva emanazione



a) LCMI 4865 del 05.10.2011
a firma del Capo Dipartimento



b) LCMI 4865 del 06.10.2011
Primi indirizzi a firma del
Dirigente della DCPST




a) LCMI 4865 del 05.10.2011 a firma del Capo Dipartimento

Il regolamento ha inteso raccordare la disciplina vigente in materia di prevenzione incendi con l'introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modo da garantire certezza giuridica al quadro normativo e coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità, quale funzione di preminente interesse pubblico.

Particolarmente rilevante, in tal senso, risulta il raccordo con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, che disciplina lo sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare certezza e uniformità all'attuazione delle relative disposizioni.

Principio di proporzionalità




b) LCMI 4865 del 06.10.2011
Primi indirizzi a firma del Dirigente della
DCPST

La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando Provinciale VV.F. (direttamente oppure attraverso il SUAP) può ritenersi il nulla osta all'esercizio dell'attività "ai soli fini antincendio".



b) LCMI 4865 del 06.10.2011
Primi indirizzi a firma del Dirigente della
DCPST

Per modifiche che **non** comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio è prevista la possibilità di presentare una nuova SCIA.




b) LCMI 4865 del 06.10.2011

Primi indirizzi a firma del Dirigente della DCPST

SIGNIFICATO DEL NUOVO CPI

- non è più il provvedimento finale di un procedimento amministrativo
- perde la sua validità temporale
- attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio

Art. 16 d.lgs139/06. modificato dal d.P.R 151/2011



b) LCMI 4865 del 06.10.2011

Primi indirizzi a firma del Dirigente della DCPST

In caso di carenze dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività, entro lo stesso termine (60 gg), il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti dalla stessa, fatta salva l'ipotesi che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni, imponendo, ove sia necessario, specifiche misure tecnico-gestionali atte a far cessare il pericolo per la pubblica e privata incolumità ovvero per la messa in sicurezza delle opere.




b) LCMI 4865 del 06.10.2011
Primi indirizzi a firma del Dirigente della
DCPST

Procedure previste dal d.lgs. 19 dicembre
1994, n. 758 invariate



b) LCMI 4865 del 06.10.2011
Primi indirizzi a firma del Dirigente della
DCPST

Oltre i 60 gg il Comando Provinciale VV.F. interviene solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.



b) LCMI 4865 del 06.10.2011
Primi indirizzi a firma del Dirigente della
DCPST

NUOVI PROCEDIMENTI VOLONTARI

- Nulla osta di fattibilità: categorie B e C
- Visita in corso d'opera

Termine utile di evasione dei procedimenti volontari per il Comando: 30 gg dalla richiesta



PROCEDIMENTI NEL PERIODO TRANSITORIO

a) Attività non più soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Il Comando Provinciale VV.F. comunicherà ai titolari delle attività interessate che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi e pertanto per dette attività non esprimerà pareri di merito, rimandando comunque al rispetto della normativa tecnica di riferimento o ai criteri generali di prevenzione incendi.

b) Il titolare dell'attività ha presentato istanza di parere di conformità ai sensi dell'art. 2 del d.P.R n. 37/98 e prima dell'emissione dello stesso da parte del Comando Provinciale VV.F., entra in vigore il nuovo regolamento.

Il Comando Provinciale VV.F. concluderà comunque il procedimento con l'emissione del parere che avrà gli stessi effetti di quello rilasciato, per le attività in categoria B e C, ai sensi dell'art. 3 (Valutazione dei progetti) del nuovo regolamento.



PROCEDIMENTI NEL PERIODO TRANSITORIO

c) Il titolare dell'attività ha acquisito il parere di conformità di cui all'art. 2 del d.P.R n. 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento non ha ancora completato l'opera.

Il titolare, prima di dare inizio all'attività, deve presentare la SCIA.

d) Il titolare dell'attività ha inoltrato la richiesta di Certificato di Prevenzione Incendi ex articolo 3 del d.P.R n. 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento il Comando non ha ancora concluso il procedimento.

c.1) Il titolare dell'attività all'atto della richiesta di Certificato di Prevenzione Incendi ha presentato la Dichiarazione di Inizio attività ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del d.P.R 37/98.

La DIA ex comma 5 dell'art. 3 del d.P.R 37/98 assolve all'obbligo della presentazione della SCIA. Il Comando provvederà quindi alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C. Nei casi in cui l'attività ricadesse in categoria "C" dovrà essere effettuato il sopralluogo di controllo ai sensi del comma 3 dell'art.4 del d.P.R 151/11.

In questo caso la data a cui far riferimento, anche ai fini del rinnovo, sarà quella dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.



PROCEDIMENTI NEL PERIODO TRANSITORIO

c.2) *Il titolare dell'attività all'atto della richiesta di Certificato di Prevenzione Incendi **non** ha presentato la Dichiarazione di Inizio attività ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del d.P.R 37/98.*

Il Comando provvederà alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C e comunicherà all' titolare delle attività in "A" e "B" che esiste la possibilità di avvalersi, per l'esercizio dell'attività, della presentazione della SCIA. In questo caso la documentazione da presentare dovrà integrare quella già in possesso al Comando.

Se l'utente intende avvalersi di tale possibilità dovrà presentare la SCIA entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Comando. Se l'utente presenta la SCIA l'attività verrà trattata ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del d.P.R 151/11. Nei casi in cui l'attività ricadesse in categoria "C", ovvero il titolare delle attività in "A" o "B" non intendesse avvalersi della possibilità di presentare la SCIA, il procedimento verrà concluso ai sensi dell'articolo 3 del nuovo regolamento con l'effettuazione della visita tecnica, ritenendo così valida l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del d.P.R 37/98.



PROCEDIMENTI NEL PERIODO TRANSITORIO

e) L'attività è in possesso del certificato di prevenzione incendi ex art. 3 del d.P.R n. 37/98 con scadenza dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Il responsabile dell'attività presenta l'Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Per le attività con scadenza "una tantum" già previste dal DM 16.02.82 e riportate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I del nuovo regolamento, la presentazione dell'attestazione è scaglionata secondo un programma temporale indicato nel citato articolo 11.



PROCEDIMENTI NEL PERIODO TRANSITORIO

f) Attività esistenti che, a seguito dell'entrata in vigore dal nuovo regolamento, risultano comprese nell'allegato I

Le nuove attività inserite nell'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del regolamento, dovranno espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Pertanto entro il 6 ottobre 2012 i titolari di tali tipologie di attività dovranno:

- presentare la SCIA se l'attività ricade nella categoria A dell'Allegato I;
- presentare il progetto per la valutazione e successivamente la SCIA per le attività in categoria B e C dell'Allegato I.



PROCEDIMENTI NEL PERIODO TRANSITORIO

g) Attività esistenti ma non ricadenti nell'allegato I che, a seguito di modifiche effettuate successivamente all'entrata in vigore del regolamento, risultano ricomprese nell'allegato I

Dovranno espletare gli adempimenti di cui all'art. 3 o 4 a seconda della categoria.



**Disposizioni relative alle
modalità di presentazione delle
istanze per l'avvio dei
procedimenti di prevenzione
incendi**





Modalità di presentazione

- invio telematico delle istanze
- invio/presentazione delle istanze in forma cartacea



Invio telematico delle istanze

attività ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina dello sportello unico per le attività produttive

SUAP




COMANDI
PROVINCIALI
VVF

tramite Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione, nel rispetto delle modalità stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160



Invio telematico delle istanze

attività non ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina dello sportello unico per le attività produttive



Invio telematico delle istanze

Fino alla completa attuazione dei sistemi telematici indicati, le istanze sono trasmesse ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco tramite posta elettronica certificata (PEC).

PEC

The diagram consists of an orange oval on the left containing the text 'PEC'. A large orange arrow points from this oval to a red rectangular box on the right. Inside the red box, the text 'COMANDI PROVINCIALI VVF' is written in black, bold, uppercase letters.

COMANDI
PROVINCIALI
VVF

Per le attività ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina del SUAP le modalità di trasmissione dei messaggi PEC dovranno risultare conformi a quanto previsto nell'allegato tecnico al D.P.R. nr. 160 del 7 marzo 2010.



Invio/presentazione delle istanze in forma cartacea

La documentazione tecnico progettuale allegata alle istanze è presentata in duplice copia

Fa eccezione il caso delle Deroghe per la quali la documentazione deve essere presentata in triplice copia

Il Comando restituisce al richiedente la copia prodotta in carta semplice delle istanze presentate ai sensi del presente decreto, con l'indicazione della data di presentazione e del numero di protocollo

